



COMMITTENTE: BRESCIA MOBILITÀ SPA BRESCIA TRASPORTI SPA
R.U.P: C. GARATTI
D.E.C: F. CAPRA, F. PITTALUGA, M. CIRELLI

**PROCEDURA DI GARA PER SERVIZIO DI PRELIEVO,
TRASPORTO, CONTAZIONE, RENDICONTAZIONE,
CONFERIMENTO VALORI AGLI ISTITUTI BANCARI E
RELATIVI SERVIZI ACCESSORI PER BRESCIA MOBILITÀ
E BRESCIA TRASPORTI**

CIG 83969652BA

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Brescia 26/05/2020

IMPORTO TOTALE

| | |
|--|---------------------|
| importo complessivo dei servizi (inclusi oneri sicurezza) | € 390.000,00 |
| importo dei servizi soggetti a ribasso d'asta | € 386.100,00 |
| oneri di sicurezza non soggetti a ribasso | € 3.900,00 |

Indice

| | |
|--|----|
| 1. Premessa..... | 3 |
| 2. Oggetto | 3 |
| 3. Riferimenti normativi e prescrizioni | 3 |
| 4. Soggetti ammessi alla gara | 4 |
| 5. Importo a base di gara..... | 5 |
| 6. Durata del contratto | 6 |
| 7. Caratteristiche del servizio | 6 |
| 8. Requisiti personale in servizio | 6 |
| 9. Oneri, obblighi e responsabilità contrattuali dell'Appaltatore..... | 7 |
| 10. Sicurezza sul lavoro..... | 7 |
| 11. Norme per sub-appalti..... | 9 |
| 12. Avvio dell'esecuzione del contratto – sospensione del contratto – modifiche del contratto durante il periodo di efficacia e variabilità dell'appalto | 9 |
| 13. Subappalto – Cessione del contratto e vicende soggettive dell'appalto..... | 10 |
| 14. Responsabilità in materia di subappalto | 11 |
| 15. Pagamento dei subappalti | 11 |
| 16. Cessione dei crediti..... | 12 |
| 17. Pagamento dei corrispettivi..... | 12 |
| 18. Riserve e controversie | 12 |
| 19. Penalità e provvedimenti in caso di inadempienza | 13 |
| 20. Fidejussioni a garanzia della regolarità del conferimento degli incassi, contati e rendicontati, presso le tesorerie delle banche presso le quali il Committente intrattiene i rapporti di conto corrente..... | 15 |
| 21. Risoluzione del contratto..... | 15 |
| 22. Tracciabilità dei pagamenti..... | 16 |
| 23. Spese contrattuali, imposte, tasse..... | 17 |
| 24. Responsabilità e danni a persone e cose..... | 17 |
| 25. Responsabilità per infortuni e danni | 19 |
| 26. Oneri, obblighi e responsabilità contrattuali dell'Appaltatore..... | 19 |
| 27. Trattamenti dei dati personali e normativa sulla privacy..... | 20 |

1. Premessa

Brescia Mobilità Spa gestisce, presso il Comune di Brescia e presso alcuni Comuni della Provincia, il servizio di gestione ed esazione della sosta a pagamento, a raso e in struttura. Il pagamento delle tariffe di sosta avviene mediante:

- parcometri, per la sosta a raso;
- casse automatiche e/o casse presidiate, per la sosta presso parcheggi in struttura.

Brescia Trasporti Spa gestisce la commercializzazione dei titoli di trasporto pubblico. Tale commercializzazione avviene mediante:

- la cassa di via San Donino a Brescia;
- gli infopoint situati a Brescia in via Trieste, angolo P.zza Duomo e in viale della Stazione;
- le casse automatiche situate presso le stazioni della metropolitana;

2. Oggetto

L'appalto ha per oggetto del servizio, come indicato nel Disciplinare Tecnico, le seguenti prestazioni:

- A. Servizio di prelievo e di trasporto degli incassi** dei parcheggi in struttura, degli infopoint, della cassa di Brescia Trasporti di via San Donino e delle biglietterie automatiche metro.
- B. Servizio di contazione** degli incassi dei parcheggi in struttura, degli infopoint, della cassa di Brescia Trasporti di via San Donino, dei parcometri e delle biglietterie automatiche metro, incluse le attività di controllo e verifica della qualità dei valori, la loro successiva suddivisione, il confezionamento del denaro con modalità stabilite dalla Banca d'Italia e dalla normativa di settore
- C. Servizio di reintegro rendi-resto monete** delle biglietterie automatiche della metro.
- D. Rendicontazione** dettagliata dei conteggi tramite comunicazioni da inviare alle società Committenti.
- E. Conferimento degli incassi**, contati e rendicontati, presso le tesorerie degli istituti bancari presso i quali il Committente intrattiene i rapporti di conto corrente.

3. Riferimenti normativi e prescrizioni

Per quanto non sia in contrasto con le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale d'appalto, l'esecuzione dell'appalto sarà soggetta all'osservanza delle seguenti normative:

- R.D. 18 giugno 1931, n. 773, Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza "TULPS" e ss.mm.ii.;
- R.D.L. 26 settembre 1935, n. 1952, "Disciplina del servizio delle guardie articolari giurate";
- R.D.L. 12 novembre 1936, n. 2144, "Disciplina degli istituti di vigilanza privata";
- R.D. 6 maggio 1940, n. 635 Approvazione del Regolamento per l'esecuzione del "TULPS" così come modificato dal D.P.R. 4 agosto 2008, n. 153, dal D.M. 269 del 2010 e successivo Decreto 25 febbraio 2015, n. 56;
- Norme vigenti in materia di legislazione antimafia e, in particolare, la Legge 19/03/1990, n. 55, la Legge 17/01/1994, n. 47, il D.lgs. 08/08/1994, n. 490 ed il D.P.R. 03/06/1998, n. 252.
- D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

- D.P.R. 5/10/2010, n. 207 «Regolamento di esecuzione e di attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "D.lgs. 50/2016 dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE"», per quanto attuabile.
- Legge 15 luglio 2009, n. 94 recante "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica";
- decreto del Ministro dell'Interno 6 ottobre 2009 recante «Determinazione dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco prefettizio del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, le modalità per la selezione e la formazione del personale, gli ambiti applicativi e il relativo impiego, di cui ai commi da 7 a 13 dell'articolo 3 della legge 15 luglio 2009, n. 94»;
- D.M. del Ministro dell'Interno 1 ottobre 2010, n. 269, modificato dal D.M. 25 febbraio 2015 "Regolamento recante disciplina delle caratteristiche minime del progetto organizzativo e dei requisiti minimi di qualità degli istituti e dei servizi di cui agli articoli 256-bis e 257-bis del Regolamento di esecuzione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, nonché dei requisiti professionali e di capacità tecnica richiesti per la direzione dei medesimi istituti e per lo svolgimento di incarichi organizzativi nell'ambito degli stessi istituti" e ss.mm.ii.
- Circolare del Ministro dell'Interno 01 dicembre 2010, "Attività di telesorveglianza e portierato";
- Circolare del Ministro dell'Interno 24 marzo 2011, "Vademecum operativo – Disposizioni operative per l'attuazione del Decreto Ministeriale 01 dicembre 2010, n. 269, in materia di capacità tecnica e qualità dei servizi degli istituti di vigilanza e investigazione privata";
- D.M. del 4 giugno 2014, n. 115 "Regolamento recante disciplina delle caratteristiche e dei requisiti richiesti per l'espletamento dei compiti di certificazione indipendente della qualità e della conformità degli istituti di vigilanza privati, autorizzati a norma dell'art. 134 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza e dei servizi degli stessi offerti. Definizione delle modalità di riconoscimento degli organismi di certificazione indipendente";
- D.M. del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 21 marzo 2016 recante "Determinazione del costo medio orario per il personale dipendente da istituti ed imprese di vigilanza privata e servizi fiduciari".

Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato Speciale d'Appalto e nei Documenti Contrattuali, si intendono espressamente richiamate e trascritte le norme legislative e le altre disposizioni, civilistiche e pubblicistiche, applicabili e vigenti in materia e, in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, le norme contenute nelle Direttive e nei Regolamenti Comunitari e nel D.lgs. 50/2016.

4. Soggetti ammessi alla gara

Gli operatori economici di cui all'art. 45 del D.lgs. 50/2016 che intendano partecipare alla gara in oggetto devono essere in possesso dei seguenti requisiti di ordine generale e speciale:

a) Requisiti di ordine generale:

- i. requisiti di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

b) Requisiti di idoneità professionale:

- i. iscrizione alla C.C.I.A.A., in corso di validità, per l'attività corrispondente all'oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

- ii. licenza prefettizia ex artt. 134 (e 134bis) del R.D 18 GIUGNO 1931, n.773 rilasciata per attività coerenti con le attività della presente gara.

La licenza per l'esercizio dell'attività di vigilanza è rilasciata dal Prefetto in presenza dei requisiti indicati negli articoli 134, 136, 138 del "TULPS".

In mancanza della licenza il servizio in oggetto non potrà essere svolto.

Il possesso della stessa, che dovrà essere poi mantenuta per tutta la durata contrattuale, verrà verificato all'atto della stipula del contratto di affidamento del servizio.

c) Capacità economica e finanziaria

- i. fatturato globale minimo annuo pari o superiore a €. 200.000,00. La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice.

d) Capacità tecniche e professionali:

- i. Al fine di garantire il possesso della competenza tecnica specifica, è richiesta esperienza specifica riguardo il servizio oggetto del presente contratto. Il concorrente dovrà dimostrare l'esperienza analoga maturata mediante dichiarazione, redatta ai sensi del DPR 445/2002, attestante di aver eseguito con buon esito uno o più contratti per prestazioni analoghe a quelle previste dall'affidamento in oggetto, eseguite nell'ultimo triennio, per un importo totale almeno pari all'importo della presente procedura (€.390.000,00). La dichiarazione dovrà essere pertanto accompagnata dall'elenco delle prestazioni svolte, contenenti i seguenti dati: committente, oggetto del contratto, importo del contratto, periodo di esecuzione, nonché dai certificati rilasciati dai Committenti, attestanti la corretta esecuzione e buon esito dei rispettivi contratti.

5. Importo a base di gara

L'importo complessivo a base di gara, IVA esclusa, è pari ad euro 390.000,00 (trecentonovantamila/00), di cui 3.900,00 (tremilanovecento/00) per costi della sicurezza non soggetti a ribasso, ovvero:

- euro 156.000,00 (centocinquantaseimila/00) per Brescia Mobilità SpA
- euro 234.000,00 (duecentotrentaquattromila/00) per Brescia Trasporti SpA.

Brescia Mobilità S.p.A. e Brescia Trasporti S.p.A si riservano la possibilità, ai sensi dell'art 106 comma 1 lettera a) del D.lgs. n. 50/2016, di incrementare l'importo contrattuale di ulteriori euro 78.000,00 per soddisfare possibili sopravvenute esigenze di servizi aggiuntivi, conseguenti a determinazioni dell'Amministrazione Comunale non ancora formalizzate: eventuale incremento del numero di parcheggi o parcometri da gestire nel Comune di Brescia o negli altri Comuni della Provincia, eventuale affidamento a Brescia Mobilità del servizio di gestione ed esazione della sosta di ulteriori Comuni, eventuale incremento delle biglietterie automatiche metro installate presso l'infrastruttura della metropolitana; nonché la possibilità che l'ordine stipulato possa essere prorogato per il periodo eventualmente necessario ad esaurire il budget residuo che dovesse risultare alla scadenza dell'ordine stesso o per il tempo eventualmente necessario all'espletamento delle nuove procedure di gara.

L'importo dell'appalto è indicativo ed è derivato dalla stima del fabbisogno triennale degli interventi preventivati dal Committente.

Pertanto, in considerazione che le prestazioni richieste saranno compensate a consuntivo secondo l'effettivo svolgimento e bisogno, l'importo contrattualmente indicato potrà non essere speso del tutto, senza che l'Appaltatore possa pretendere alcunché.

Si sottolinea che l'importo massimo stimato della procedura, in caso di scioglimento delle opzioni e del rinnovo biennale del contratto, sarà di euro 728.000,00 (settecentoventottomila/00).

6. Durata del contratto

Il servizio avrà durata di anni 3 (tre) con decorrenza dalla data di stipula del contratto, con opzione di rinnovo per il biennio successivo.

Tuttavia, la scrivente società si riserva la possibilità di richiedere una proroga, ai sensi del combinato disposto dei commi 1 lettera a) e 11 dell'articolo 106 del D.lgs. 50/2016, per il periodo eventualmente necessario ad esaurire il budget residuo che dovesse risultare alla scadenza dell'ordine stesso o per il tempo eventualmente necessario all'espletamento delle nuove procedure di gara.

7. Caratteristiche del servizio

Orari e modalità di svolgimento del servizio di trasporto, raccolta, contazione, rendicontazione e conferimento degli incassi presso le tesorerie degli istituti bancari indicate dal Committente sono descritti nel Disciplinare Tecnico, costituente documentazione di gara.

I servizi, descritti nel disciplinare tecnico, saranno svolti in conformità alle leggi ed ai dettami delle autorità competenti in materia, nonché alle disposizioni generali e/o specifiche che verranno impartite dai Referente che verranno individuati dal Committente e/o dai funzionari preposti dello stesso.

Oltre che dalle disposizioni nel presente Capitolato Speciale d'Appalto, il servizio potrà essere disciplinato anche da disposizioni di servizio specifiche appositamente emesse da Brescia Mobilità SpA e Brescia Trasporti SpA, tramite il referente e/o i funzionari preposti, che assumeranno pertanto carattere di obbligo per l'Appaltatore.

In caso di scioperi, assemblee o altre cause di astensione collettiva dal lavoro da parte del personale dell'Appaltatore, lo stesso dovrà comunque garantire un servizio in grado di assicurare le prestazioni minime contrattualmente previste, con obbligo di preavviso a Brescia Mobilità SpA e Brescia Trasporti SpA, almeno 48 ore prima dell'evento, dell'organizzazione alternativa adottata.

8. Requisiti personale in servizio

Il personale impiegato dall'Appaltatore dovrà essere costantemente adeguato all'impegno richiesto dall'attività da eseguire per numero, qualità e professionalità.

Durante il servizio tutte le guardie dovranno indossare la divisa ed essere munite di radio ricetrasmittente per mantenere il collegamento tra di loro e con la centrale operativa del proprio Istituto, attiva e presidiata 24 ore su 24.

Tutto il personale, nell'espletamento del servizio, dovrà tenere un comportamento educato, corretto ed irreprensibile nei confronti dei dipendenti di Brescia Mobilità SpA e Brescia Trasporti SpA.

L'Appaltatore dovrà applicare, al personale dipendente, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili ai sensi di legge, vigenti nel periodo di tempo e nelle località in cui si svolge l'attività; nonché adempiere regolarmente agli oneri assicurativi, assistenziali e di qualsiasi specie, in conformità alle leggi, ai regolamenti ed alle norme in vigore.

9. Oneri, obblighi e responsabilità contrattuali dell'Appaltatore

L'Appaltatore sarà tenuto all'osservanza, ove ne ricorrano gli estremi, delle norme di cui al D.lgs. 10.9.2003 nr. 276 ed altre norme vigenti in materia, nonché alle norme riguardanti le varie forme di assicurazioni (infortuni, previdenza sociale, ecc.), gli assegni familiari, indennità varie, ecc.

L'appaltatore si obbliga altresì ad applicare i predetti contratti di lavoro e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se trattasi di cooperativa, anche nei rapporti con i soci.

L'Appaltatore, ove l'Appaltante lo richieda, dovrà dimostrare di avere ottemperato a tutte le menzionate prescrizioni, alle assicurazioni per la responsabilità civile, di aver adottato tutte le cautele atte a garantire la vita e l'incolumità dei propri dipendenti.

In particolare, l'Appaltatore si impegna ad osservare tutte le norme di legge e prescrizioni degli enti previdenziali preposti alla prevenzione infortuni, dell'Ispettorato del lavoro e di altri enti pubblici interessati. Pertanto, egli risponderà delle eventuali infrazioni e si assumerà l'onere delle relative penalità, anche se queste venissero direttamente imposte all'Appaltante.

In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente paragrafo, l'Appaltante comunicherà all'Appaltatore e se del caso, anche all'Ispettorato del lavoro, l'inadempienza accertata.

L'Appaltatore dovrà permanentemente tenere a disposizione dell'Appaltante la documentazione attestante le ore lavorative effettuate e l'esecuzione dei versamenti relativi alle assicurazioni sociali, nonché alle polizze assicurative del proprio personale.

L'Appaltante ha diritto di verificare l'identità del personale dell'Appaltatore, onde evitare situazioni di abuso e di richiedere per iscritto l'allontanamento delle persone addette ai lavori, in caso di comportamento in contrasto con le norme di sicurezza, le disposizioni interne e le norme igienico - sanitarie.

L'Appaltatore dovrà accertarsi che siano osservate le norme di cui al presente paragrafo anche da parte del personale dipendente da eventuali sub-appaltatori.

10. Sicurezza sul lavoro

L'Appaltatore è tenuto ad assicurare, attraverso l'organizzazione della propria impresa, il rispetto della normativa vigente a tutela della sicurezza e dell'igiene del lavoro, dell'ambiente e della incolumità delle persone, predisponendo a tale fine impianti, macchinari, strumenti in genere, attrezzature, mezzi collettivi e personali di protezione e tecnologie adeguate, assegnando personale sufficiente e qualificato e stabilendo corrispondenti e coerenti ordini di servizio e norme disciplinari.

A titolo semplificativo e non esaustivo, si elencano di seguito le principali norme giuridiche e tecniche alle quali l'appaltatore deve attenersi nell'espletamento delle attività oggetto dell'appalto:

- Decreto Legislativo n. 81 del 9/04/08 – Attuazione dell'art. 1 della legge 3/08/07 n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
- Decreto Legislativo n. 151 del 26/03/01 – Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53

L'Appaltatore è tenuto al rigoroso rispetto, prendendone piena coscienza, delle procedure e norme interne di sicurezza di Brescia Mobilità S.p.A e Brescia Trasporti S.p.A e, in particolare, è tenuto ad adeguarsi a quanto prescritto in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.

Ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 81/08, in caso di affidamento ad impresa appaltatrice di lavori all'interno dell'Azienda, il datore di lavoro:

a) verifica l'idoneità tecnico professionale dell'impresa appaltatrice in relazione ai lavori da affidare in appalto;

b) fornisce all'impresa appaltatrice dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività;

c) promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2 elaborando un unico documento di valutazione dei rischi (DUVRI) che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze.

Pertanto, Brescia Mobilità S.p.A. e Brescia Trasporti S.p.A. provvederanno a quanto sopra indicato in fase preliminare all'avvio dell'appalto, richiedendo all'Appaltatore la consegna dei documenti attestanti l'idoneità tecnico-professionale e la presa visione del DUVRI aziendale e delle procedure di emergenza.

In relazione a quanto sopra evidenziato ed in conformità all'art. 26 del D.lgs. 81/08, verranno sviluppate d'intesa tra l'appaltante e l'appaltatore le previste azioni di cooperazione e di coordinamento in ordine alle misure da attuarsi per la protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori. Ciò anche in riferimento agli eventuali rischi interferenziali indicati nel DUVRI relativo all'appalto.

Prima dell'avvio dell'appalto, sarà inoltre redatto il verbale di coordinamento in cui verranno evidenziate le tematiche relative ai rischi specifici ed interferenziali esistenti.

Di seguito si riporta uno stralcio delle prescrizioni, contenute nel suddetto verbale, che l'appaltatore è tenuto a rispettare per garantire la sicurezza sul lavoro.

a) Servizio prelievo e trasporto introiti dei parcheggi in struttura

L'Appaltatore è tenuto a sostare i propri veicoli in prossimità delle casse automatiche, poste all'ingresso dei parcheggi, prestando la massima attenzione all'utenza in transito, e alle eventuali attività contemporanee svolte da altre ditte e/o dal personale di Brescia Mobilità.

In tutti i parcheggi è vietata la sosta nei pressi degli accessi/sbarchi delle scale fisse/ degli ascensori e delle uscite di emergenza.

b) Servizio prelievo e trasporto introiti degli infopoint turismo e mobilità

L'Appaltatore è tenuto a svolgere l'attività nella fascia oraria 12.00/16.00.

Deve sostare i propri veicoli su sede stradale senza occupare eventuali parcheggi per disabili, evitando di ostruire gli accessi e le uscite di emergenza, prestando la massima attenzione all'utenza in transito, e alle eventuali attività contemporanee svolte da altre ditte e/o dal personale di Brescia Mobilità.

c) Servizio di prelievo e trasporto introiti delle biglietterie automatiche metro

L'Appaltatore è tenuto, in via preferenziale e laddove possibile, a sostare i propri veicoli su sede stradale in prossimità delle TVM, senza accedere nelle aree pedonali di pertinenza delle stazioni, fatto salvo per le aree autorizzate da Metro Brescia (vedasi planimetrie allegate).

In tutte le stazioni è vietata la sosta nei pressi degli accessi/sbarchi delle scale fisse/mobili, degli ascensori e delle uscite di emergenza.

Sono vietate le manovre in retromarcia, fatto salvo per alcune stazioni indicate nel verbale di coordinamento, dove è consentito il solo accesso in retromarcia e non l'uscita, con la presenza obbligatoria di personale dell'Appaltatore con funzione di moviere, a garanzia della sicurezza degli utenti. È consentito l'uso dell'ascensore da parte dell'Appaltatore, ma solo in assenza di utenti.

La ditta appaltatrice è tenuta a prestare attenzione alle eventuali attività contemporanee svolte da altre ditte e/o dal personale di Metro Brescia/Brescia Mobilità.

d) Servizio di prelievo e trasporto introiti della cassa di via S. Donino

L'Appaltatore è tenuto a svolgere l'attività nella fascia oraria 9.30/11.30, in modo da evitare il periodo di maggiore movimentazione autobus.

Deve sostare i propri veicoli nella rientranza posta dopo le scale centrali di accesso alla sede, prestando la massima attenzione all'utenza in transito, e alle eventuali attività contemporanee svolte da altre ditte e/o dal personale di Brescia Trasporti.

11. Norme per sub-appalti

Il subappalto è consentito nei limiti tassativi e secondo le disposizioni di cui all'art. 105 del D.lgs. 50/2016 che si intendono qui espressamente richiamate.

Il Committente verificherà che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'esecuzione della prestazione contrattuale, sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010.

L'esecuzione delle attività di cui al presente appalto sarà direttamente ed esclusivamente affidata all'Appaltatore, il quale non potrà a sua volta cederla, nemmeno in parte, ad altro Appaltatore senza la preventiva autorizzazione scritta dell'Appaltante, pena la immediata risoluzione del contratto per sua colpa.

L'autorizzazione al sub-appalto, per la quale l'Appaltante si riserva la più ampia facoltà di decisione esaminando le eventuali richieste dell'Appaltatore caso per caso, sarà comunque subordinata al preventivo adempimento delle prescrizioni delle Leggi Antimafia.

I contratti di sub-forniture e sub-appalti, anche se autorizzati, non sollevano l'Appaltatore dalla propria responsabilità nei riguardi dell'Appaltante.

L'Appaltatore stesso sarà pertanto ritenuto, in ogni caso, unico responsabile della non perfetta esecuzione dell'attività effettuata, anche se ciò derivasse da sub-forniture o sub-appalti autorizzati.

I ritardi causati da sub-fornitori non costituiranno causa di forza maggiore e pertanto non sollevano l'Appaltatore dall'applicazione delle penali eventualmente previste.

12. Avvio dell'esecuzione del contratto – sospensione del contratto – modifiche del contratto durante il periodo di efficacia e variabilità dell'appalto

Il direttore dell'esecuzione, sulla base delle indicazioni del R.U.P., dà avvio all'esecuzione del medesimo contratto, fornendo all'Appaltatore tutte le istruzioni e direttive necessarie al riguardo.

In materia di sospensione del servizio si fa rinvio a quanto previsto all'art. 107 del D.lgs. 50/2016 tenuto conto della natura del servizio.

L'appalto potrà essere modificato senza una nuova procedura di affidamento nei casi di cui all'art. 106 del D.lgs. 50/2016 e nel rispetto dei limiti previsti dal medesimo articolo.

Qualora nel corso del contratto l'Appaltante avesse la necessità di far eseguire le prestazioni in altri immobili, la ditta sarà obbligata ad assoggettarsi alle variazioni in aumento. Allo stesso modo, in caso di riduzione di uno o più servizi inerenti ciascun immobile, si provvederà alla corrispondenza dell'importo totale detraendo il prezzo/i offerto/i per il servizio/i in discussione e riportato/i in sede di offerta.

L'Appaltante ha altresì la facoltà, a seguito di proprie variazioni gestionali e organizzative, di aumentare o diminuire il numero di parcheggi/sedi/biglietterie automatiche metro presso i quali effettuare il servizio di prelievo e trasporto valori, con conseguente adeguamento del corrispettivo di servizio da versare all'Aggiudicatario per le maggiori/minori attività, senza che tuttavia questi abbia a pretendere variazioni contrattuali.

L'Appaltatore non potrà, per alcun motivo, introdurre di sua iniziativa variazioni al servizio assunto secondo le norme contrattuali. Egli avrà l'obbligo di eseguire tutte le variazioni ritenute opportune dalla società aggiudicatrice e che questa gli abbia ordinato.

Resta in ogni caso facoltà unilaterale dell'Appaltante risolvere il contratto a suo insindacabile giudizio in qualsiasi momento, con semplice comunicazione trasmessa via Pec con preavviso di 30 giorni, qualora venissero meno le condizioni che hanno determinato il servizio oggetto dell'appalto, e ciò senza che la ditta possa accampare pretese di sorta per la risoluzione anticipata del contratto.

13. Subappalto – Cessione del contratto e vicende soggettive dell'appalto

In conformità a quanto stabilito dall'art. 105, comma 1, del D.lgs. 50/2016, è fatto divieto all'appaltatore di cedere il relativo contratto stipulato.

È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

In caso di modifiche soggettive dell'esecutore del contratto, resta fermo quanto previsto agli artt. 48, 106, comma 1°, lett. d), 110 del D.lgs. 50/2016.

È ammesso il recesso di uno o più operatori raggruppati esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che gli operatori rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai servizi ancora da eseguire.

Per l'esecuzione delle attività di cui al contratto, l'aggiudicatario potrà avvalersi del subappalto ai sensi di quanto previsto dall'art. 105 del D.lgs. 50/2016 nel rispetto delle condizioni stabilite in tale norma, nei limiti del 30% dell'importo complessivo del contratto e dietro autorizzazione della stazione appaltante ai sensi della predetta norma e dei commi che seguono.

In caso di subappalto, l'Aggiudicatario sarà responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. L'Aggiudicatario sarà altresì responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, salvo le ipotesi di liberazione dell'Appaltatore previste dall'art. 105, comma 8°.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

L'affidamento in subappalto sarà sottoposto alle seguenti condizioni:

- all'atto dell'offerta il concorrente abbia indicato i servizi e le parti di servizi che intende subappaltare;
- il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016.

L'affidatario che si avvale del subappalto dovrà depositare il relativo contratto presso la stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del subappalto medesimo, trasmettendo altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D.lgs. 50/2016 in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo a se dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 dello stesso D.lgs. 50/2016. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, dovrà indicare puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

L'affidatario che si avvale del subappalto dovrà altresì allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del D.lgs. 50/2016 civile con il titolare del subappalto. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.

La stazione appaltante provvederà al rilascio dell'autorizzazione al subappalto entro 30 giorni dalla relativa richiesta. Tale termine potrà essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa.

Per i subappalti di importo inferiore al 2% dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a € 100.000,00 (euro centomila/00), i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della Stazione Appaltante sono ridotti della metà.

L'affidatario dovrà praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20% (venti per cento), nel rispetto degli *standard* qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto.

L'affidatario corrisponderà i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dell'esecuzione, provvederà alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario sarà solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

14. Responsabilità in materia di subappalto

L'Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della stazione appaltante per l'esecuzione dei servizi oggetto di subappalto, sollevando la stazione appaltante medesima da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione dei servizi subappaltati.

Il subappalto non autorizzato comporta la segnalazione all'Autorità Giudiziaria ai sensi del decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246.

15. Pagamento dei subappalti

Ai sensi dell'art. 105, comma 13, del D.lgs. 18/4/2016 n. 50 la stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni e lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- quando il subappaltatore è una microimpresa o piccola impresa;
- in caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore;
- su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente;

Nel caso in cui la stazione appaltante non sia tenuta al pagamento diretto dei subappaltatori, l'affidatario è obbligato a trasmettere alla stazione appaltante, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso affidatario corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l'affidatario non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende l'emissione del successivo certificato di pagamento a favore dell'affidatario. Qualora l'appaltatore motivi il mancato pagamento al subappaltatore con la contestazione della regolarità dei servizi eseguiti dal medesimo, la stazione appaltante sospende i pagamenti a favore dell'appaltatore limitatamente alla quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione nella misura accertata dal DEC.

Nei rapporti con i propri subappaltatori l'Appaltatore è tenuto ad accordare i termini di pagamento non meno favorevoli rispetto a quanto previsto dall'art. 4 comma 2 del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 recante "Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali", che devono essere fissati per iscritto nel contratto di subappalto.

Nel caso in cui la stazione appaltante sia tenuta al pagamento diretto dei subappaltatori, l'affidatario è obbligato a trasmettere alla stazione appaltante, una comunicazione che indichi la quota parte dei servizi

eseguiti dai subappaltatori, specificando i relativi importi e la proposta motivata di pagamento; la comunicazione deve essere sottoscritta dai subappaltatori per presa visione ed accettazione.

La Stazione Appaltante non procederà all'emissione dei certificati di pagamento né del certificato di collaudo o di regolare esecuzione se l'Appaltatore non avrà ottemperato agli obblighi di cui al presente paragrafo.

16. Cessione dei crediti

È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 106, comma 13, del D.lgs. 18/04/2016 n. 50 e della Legge 21 febbraio 1991, n. 52 a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso all'appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento.

17. Pagamento dei corrispettivi

Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato mensilmente ed è subordinato:

- All'emissione della fattura, che dovrà avvenire mensilmente al netto degli sconti offerti, separatamente per Brescia Mobilità e Brescia Trasporti (in caso di svolgimento di almeno una delle prestazioni);
- all'emissione di regolare fattura;
- alla verifica del D.U.R.C. dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori, in corso di validità, ai sensi dell'art. 105, comma 9°, del D.lgs. 50/2016;
- all'accertamento, da parte della stazione appaltante, tramite il DEC, della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali e pertanto all'accertamento della regolare esecuzione delle prestazioni da parte del direttore dell'esecuzione del contratto.

Ai fini dell'applicazione dello "*Split payment (versamento dell'IVA sulle fatture fornitori direttamente all'Erario)*", l'IVA è soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all'Erario ai sensi dell'Art. 17ter del D.P.R. n. 633/1972 ss.mm.ii.

Le fatture emesse dovranno pertanto riportare la dicitura "scissione dei pagamenti". I pagamenti avverranno sul conto dell'Appaltatore.

L'Appaltante risolve il contratto in presenza anche di una sola transazione eseguita senza avvalersi di bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, secondo quanto stabilito nell'articolo 3, comma 1, della L. n. 136/2010.

Il pagamento delle fatture sarà effettuato con bonifico 60 giorni data fattura fine mese.

18. Riserve e controversie

Le riserve dovranno essere iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'appaltatore. Le riserve in merito agli ordini di servizio dovranno essere iscritte, a pena di decadenza, nella copia dell'ordine firmata e restituita dall'appaltatore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve dovranno essere iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva all'ordine di servizio oggetto di riserve. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate. Le riserve dovranno essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si

fondano. In particolare, le riserve dovranno contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'appaltatore ritiene gli siano dovute. Qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della riserva, l'appaltatore avrà l'onere di provvedervi entro il termine di quindici giorni. La quantificazione della riserva sarà effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

Ai sensi dell'articolo 205, comma 1 del D.lgs. n. 50/2016, qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dei servizi possa variare tra il 5 e il 15 per cento dell'importo contrattuale, si applicheranno i procedimenti volti al raggiungimento di un accordo bonario disciplinati dalle disposizioni di cui ai commi da 2 a 6 del medesimo articolo.

Ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. n. 50/2016, le controversie relative ai diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto potranno sempre essere risolte mediante transazione nel rispetto del codice civile, solo ed esclusivamente nell'ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi.

Per la definizione delle controversie non risolte sui diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui all'art. 205 del D.lgs. n. 50/2016, è prevista la competenza del Giudice ordinario ed è escluso il ricorso all'arbitrato.

Sulle somme contestate e riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi legali cominciano a decorrere 60 giorni dopo l'accettazione dell'accordo bonario da parte della stazione appaltante, ovvero dall'emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.

Nel caso di contestazioni tra la stazione appaltante e l'appaltatore, circa aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione dei servizi, il DEC ne darà comunicazione al RUP. In tali casi il RUP convocherà le parti entro quindici giorni dalla comunicazione per l'esame, in contraddittorio, della questione al fine di risolvere la controversia; all'esito il RUP comunicherà la decisione assunta all'appaltatore, il quale dovrà uniformarsi, salvo il diritto di iscrivere riserva nel registro di contabilità in occasione della sottoscrizione. Qualora la contestazione riguardi fatti, il DEC redigerà, in contraddittorio con l'appaltatore, un processo verbale delle circostanze contestate o, mancando questi, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale sarà trasmessa all'Appaltatore per le sue osservazioni, da presentarsi al direttore esecutivo nel termine di otto giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale saranno considerate definitivamente accettate.

Nelle more della risoluzione delle controversie l'appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i servizi, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla stazione appaltante.

19. Penalità e provvedimenti in caso di inadempienza

Si riportano di seguito le inadempienze agli obblighi contrattuali:

- 1.** omessa esecuzione delle attività relative al servizio di prelievo e trasporto valori dei parcheggi, degli infopoint e della cassa di via S.Donino secondo le modalità indicate al paragrafo 3.1.1 del disciplinare tecnico;
- 2.** mancato rispetto dei tempi previsti al paragrafo 7 (lettera **c**) del disciplinare tecnico per lo svolgimento del servizio di cui al paragrafo 3.1.2 del disciplinare tecnico;
- 3.** mancato rispetto dei tempi previsti al paragrafo 7 (lettera **d**) del disciplinare tecnico per la contazione e rendicontazione degli incassi conteggiati e delle modalità indicate al paragrafo 3.2.1 (lettera a-b-c) e 3.2.2 (lettera a-b-c-d) del disciplinare tecnico;
- 4.** mancato rispetto dei tempi previsti al paragrafo 7 (lettera **e**) del disciplinare tecnico per il conferimento presso le tesorerie delle banche indicate dal Committente, del denaro contato;

5. mancato rispetto delle prescrizioni riportate al paragrafo 10 del presente documento – Sicurezza sul lavoro;
6. malfunzionamento delle biglietterie automatiche metro, causato da imperizia del personale addetto allo svuotamento e ricarica;
7. mancata comunicazione di anomalo riavvio della biglietteria automatica metro (di veda paragrafo 3.1.2 del disciplinare tecnico).

In caso di inadempienze, che saranno contestate per iscritto all'Appaltatore, si applicherà:

- per i **punti 1, 2** una **sanzione** di euro **25,00** (venticinque/00) per ogni violazione o giorno di ritardo.
- per il **punto 3** una **sanzione** di euro **25,00** (venticinque/00) per ogni giorno di ritardo.
- per il **punto 4** una **sanzione** di euro **25,00** (venticinque/00) per ogni giorno di ritardo fino alla data effettiva del conferimento dell'incasso presso la Tesoreria della banca indicata dal Committente.
- per il **punto 5** una **sanzione** di euro **25,00** (venticinque /00) per ogni violazione.
- per il **punto 6** una **sanzione** di euro **25,00** (venticinque /00) ad ogni guasto (successivo al terzo).
- per il **punto 7** una **sanzione** di euro **25,00** (venticinque /00) ad ogni mancata comunicazione.

Qualora il valore totale delle penali maturate superi il **10%** del valore di contratto, Brescia Mobilità e Brescia Trasporti avranno la facoltà di risolvere i rapporti contrattuali per colpa dell'Appaltatore e di affidare a terzi la gestione del servizio.

Si sottolinea inoltre che il mancato conferimento degli incassi giornalieri, contati e rendicontati, presso le tesorerie delle banche indicate costituirà, a partire dal 3° giorno consecutivo dalla data prevista di consegna, conclamazione del mancato conferimento con conseguente:

- escussione parziale e progressiva della fidejussione, di cui al paragrafo successivo, per un importo pari agli importi di volta in volta non conferiti.
- risoluzione del contratto, come descritta al paragrafo 21

L'Appaltatore sarà responsabile per il denaro preso in consegna da Brescia Mobilità S.p.A e Brescia Trasporti S.p.A e risponderà pertanto di furti o smarrimenti dei plichi contenenti il denaro stesso.

In caso di danneggiamento o malfunzionamento per incuria delle casseforti banconote e monete in dotazione all'Appaltatore, per il servizio di scarico prelievo e trasporto del denaro delle biglietterie automatiche metro, Brescia Trasporti S.p.A si riserverà di quantificare i costi di riparazione e di addebitarli all'Appaltatore stesso.

A fine mese, le eventuali penali saranno fatturate e il pagamento delle stesse avverrà in compensazione con quanto dovuto per il servizio effettuato.

Per quanto non disciplinato dal presente paragrafo si fa rinvio alla disciplina in materia di risoluzione del contratto di cui all' art. 108 del D.lgs. n. 50/2016.

La stazione appaltante può recedere in via unilaterale dal contratto in qualunque momento secondo quanto stabilito all'art. 109 del D.lgs. n. 50/2016 alla cui disciplina si fa integrale rinvio.

20. Fidejussioni a garanzia della regolarità del conferimento degli incassi, contati e rendicontati, presso le tesorerie delle banche presso le quali il Committente intrattiene i rapporti di conto corrente.

A garanzia della regolarità del conferimento degli incassi conteggiati, l'impresa aggiudicataria stipulerà e provvederà a consegnare al Committente, contestualmente alla firma del contratto, due fidejussioni bancarie pari complessivamente ad euro 220.000,00, delle quali una fideiussione bancaria di euro 120.000 emessa a favore di Brescia Mobilità Spa e una fideiussione bancaria di euro 100.000 emessa a favore di Brescia trasporti Spa, che rappresentano in via teorica tre giornate di massimo incasso e quindi di denaro contato per ciascuna delle due società. Tali fidejussioni bancarie dovranno essere "escutibili a prima richiesta" da parte delle società garantite, non svincolabili in ragione dell'avanzamento dell'esecuzione del contratto e potranno essere escusse parzialmente e progressivamente, nei tempi e modalità indicate al precedente paragrafo, per un importo pari all'importo di volta in volta non conferito entro il termine previsto al paragrafo 7 lettera e) del Disciplinare tecnico.

La validità della fideiussione dovrà coprire l'intero periodo di validità del contratto e rimanere valida per ulteriori 60 giorni successivi alla data di scadenza del contratto.

Le fidejussioni saranno infruttifere e saranno restituite in assenza di contenzioso. I costi bancari relativi alle fidejussioni sono a carico dell'impresa aggiudicataria.

21. Risoluzione del contratto

La stazione appaltante potrà procedere alla risoluzione del contratto nei casi e con le modalità di cui all'art. 108 del D.lgs. 18/4/2016 n. 50.

La stazione appaltante si riserverà inoltre la facoltà di risolvere il contratto nei seguenti casi:

- frode nell'esecuzione dei servizi;
- inadempimento alle disposizioni del direttore esecutivo in merito ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
- manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei servizi;
- inadempienza accertata anche a carico dei subappaltatori alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale nonché alle norme previdenziali;
- sospensione dei servizi o mancata ripresa degli stessi da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
- subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
- nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008;
- raggiungimento valore penali $\geq 10\%$ del contratto (paragrafo 19 del presente documento)
- conclamazione mancato conferimento, presso le tesorerie delle banche indicate dal Committente, degli incassi giornalieri:
si ritiene "conclamato" il mancato conferimento di un incasso per 3 giorni consecutivi.

Nel caso di inadempienze gravi o ripetute per ritardi che si ripetano per più di 5 volte, il Committente avrà la facoltà di risolvere il rapporto contrattuale, previa comunicazione scritta, con tutte le conseguenze di legge

che la risoluzione comporta, ivi compresa la facoltà di affidare l'esecuzione dei servizi a terzi in danno dell'appaltatore, fatta salva l'applicazione delle eventuali penali già maturate e contestate.

Il contratto sarà altresì risolto di diritto, nel caso in cui si verifichi, in capo all'appaltatore, una delle fattispecie di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 costituenti motivo di esclusione dalle procedure d'appalto, ovvero la perdita dei requisiti per l'esecuzione dei servizi che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

Costituiscono clausola risolutiva espressa comportanti la risoluzione di diritto del contratto, anche le seguenti fattispecie:

- Qualora nei confronti di un dipendente o amministratore pubblico che abbia esercitato funzioni relative alla stipula od esecuzione del contratto, siano state emesse misure cautelari o disposto il rinvio a giudizio per il reato previsto dall'art. 317 del Codice penale, commesso nell'esercizio delle predette funzioni;
- Qualora nei confronti dell'aggiudicatario, o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'operatore economico, siano state emesse misure cautelari o disposto il rinvio a giudizio per taluno dei reati di cui agli artt. 317-318-319-319bis-ter-quater-320-322-322bis-346bis-353-353bis del Codice penale;

Ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. n. 62/2013, l'Appaltatore dovrà attenersi agli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal codice di comportamento del Comune di Brescia. L' inosservanza degli obblighi previsti dal citato codice, comporterà la risoluzione del contratto.

Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di procedura concorsuali a carico dell'appaltatore che non consentano la prosecuzione nell'esecuzione del contratto, i rapporti economici con questo o con il curatore saranno definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della stazione appaltante, nei seguenti modi:

- ponendo a base d'asta del nuovo appalto l'importo lordo dei servizi di completamento da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo dei servizi posti a base d'asta nell'appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d'opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti, e l'ammontare lordo dei servizi eseguiti dall'appaltatore inadempiente medesimo;
- riconoscendo a carico dell'appaltatore il pagamento dei soli servizi eseguiti, decurtato delle penali e degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, quali:
 - a) l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto e l'importo netto degli stessi, risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'appaltatore inadempiente;
 - b) l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d'asta opportunamente maggiorato;
 - c) l'eventuale maggiore onere per la stazione appaltante per effetto della sospensione dei servizi, delle nuove spese di gara e di pubblicità.

La Stazione Appaltante ha la facoltà di recedere in qualunque momento dal contratto con le modalità indicate all'art. 109 del D.lgs. n. 50/2016.

22. Tracciabilità dei pagamenti

Ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari dell'appalto, nonché i subappaltatori, dovranno comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti

correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo di comunicazione si riferisce anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la stazione appaltante sospenderà i pagamenti.

Tutti i movimenti finanziari relativi:

- ai pagamenti a favore dell'Appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono servizi, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, dovranno avvenire mediante *bonifico bancario o postale*, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità.

Tali pagamenti dovranno avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti sopraccitati.

- ai pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche dovranno essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati, di cui all' art. 3 comma 1 della legge 136/2010, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione della prestazione.

Ogni pagamento effettuato, ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010, dovrà riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG e il CUP.

23. Spese contrattuali, imposte, tasse

Saranno a carico dell'Appaltatore senza diritto di rivalsa le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le eventuali tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.

24. Responsabilità e danni a persone e cose

I servizi oggetto della prestazione contrattuale dovranno avere le caratteristiche previste dal disciplinare tecnico.

Ferme le altre previsioni normative e contrattuali, l'appaltatore sarà responsabile nei confronti della Committente ai sensi dell'art. 1490 del Codice civile (garanzia per vizi della cosa venduta) e dell'art. 1497 del Codice civile (mancanza di qualità).

La verifica di regolare svolgimento del servizio e delle ulteriori previsioni di cui ai documenti contrattuali, non solleva comunque l'appaltatore dalla responsabilità per eventuali vizi e difetti non rilevati o rilevabili in tale momento.

L'Appaltatore sarà tenuto alla prestazione delle assicurazioni previste nella normativa vigente e applicabile in materia e nei documenti contrattuali.

L'Appaltatore dovrà stipulare, prima dell'inizio del servizio, a propria cura e spese e mantenere in vigore fino alla scadenza del contratto a condizioni e con compagnie di assicurazione autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione, la Polizza responsabilità civile terzi (RCT) e Responsabilità Civile verso Dipendenti/Prestatori di lavoro (R.C.O.), rilasciata da primaria compagnia assicurativa.

In considerazione del valore dell'appalto e dei relativi rischi, si richiede un massimale RCTO non inferiore a € 2.500.000,00 unico per sinistro con sotto limite per dipendente/prestatore di lavoro non inferiore ad € 1.500.000,00

In tale copertura dovranno essere ricompresi tutti i danni che l'impresa può causare a terzi ivi compresa la stazione appaltante nonché le sue società controllanti, controllate, collegate, partecipate. A titolo esemplificativo e non limitativo dovranno intendersi richiamate:

Responsabilità civile terzi (RCT):

- 1) Lavori presso terzi - senza sotto limite
- 2) Danni da incendio
- 3) Danni alle cose sulle quali si eseguono i lavori - nel massimale
- 4) Danni a persone
- 5) Danni da cose in ambito lavori
- 6) Danni da interruzione e sospensione attività di terzi
- 7) Responsabilità civile incrociata appalto subappalto
- 8) Danni a beni in consegna e custodia
- 9) Danni a cose caricate, sollevate scaricate
- 10) Danni da furto
- 11) Danni da inquinamento accidentale
- 12) Danni a cose sotto carico e scarico
- 13) Danni a condutture ed impianti
- 14) Rinuncia alla rivalsa nei confronti della stazione appaltante, sue società controllanti, controllate, consociate e partecipate nonché verso fornitori, subappaltatori e suoi dipendenti

Responsabilità civile dipendenti/Prestatori di lavoro (RCO):

- 15) Definizione di prestatore di lavori in base alle norme di legge in vigore
- 16) Malattie professionali

Sia la garanzia RCT che la garanzia RCO devono valere anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INAIL, dall'INPS, o da Enti similari, siano essi assistenziali e previdenziali, e, comunque laddove esperite ai sensi di Legge; è altresì compresa la rivalsa dell'ATS ed AUSL ai sensi delle vigenti Leggi Regionali.

L'appaltatore dovrà altresì stipulare adeguata polizza per tutti i veicoli utilizzati per il servizio di cui al presente contratto per i rischi di danni a terzi conseguenti alla circolazione su aree pubbliche e/o private ai sensi del D.Lgs 209/2005. Il massimale per ogni veicolo dovrà essere adeguato alle rispettive caratteristiche, ma comunque non potrà essere inferiore ad €. 10.000.000,00, per sinistro, con un sotto limite per danni a persona non inferiore ad €. 8.000.000,00.

Le coperture dovranno essere rinnovate per tutta la durata dell'appalto.

Le suddette assicurazioni non limiteranno in alcun modo le responsabilità che gravano sull'appaltatore per legge o in forza del contratto. Conseguentemente, l'Appaltatore sarà pienamente responsabile degli eventuali danni a persone o cose, della stazione appaltante o di terzi, anche per l'ammontare non assicurato o rientranti nelle eventuali franchigie delle polizze.

Su richiesta della stazione appaltante, l'Appaltatore fornirà evidenza scritta dell'esistenza delle coperture indicate nel presente paragrafo prima dell'inizio delle attività e comunicherà immediatamente per iscritto alla stazione appaltante l'eventuale venir meno o modifica, per qualsiasi ragione, di una qualsiasi delle suddette assicurazioni. La stazione appaltante non procederà ad alcun pagamento del corrispettivo fintanto che l'Appaltatore non abbia fornito evidenza dell'esistenza delle assicurazioni previste nel presente paragrafo.

L'Appaltatore comunicherà alle compagnie assicuratrici qualsiasi cambiamento nella natura, estensione o programma di esecuzione dei servizi e farà in modo che le coperture assicurative siano sempre adeguate a

quanto previsto nel contratto e, su richiesta, l'appaltatore fornirà alla stazione appaltante copia delle polizze e relative conferme di validità.

L'Appaltatore farà in modo che ogni subappaltatore o altra impresa partecipante a qualsiasi titolo all'esecuzione dei servizi, stipuli e mantenga in vigore a proprie spese analoghe coperture assicurative per quanto di propria competenza.

25. Responsabilità per infortuni e danni

Si precisa che l'appaltatore sarà esclusivamente responsabile, con totale esonero dell'appaltante e dei suoi rappresentanti da qualsiasi azione, per qualsivoglia danno, qualunque ne sia la natura e la causa, a persone e/o cose, connesso all'esecuzione dell'appalto.

In considerazione del completo esonero dell'appaltante e dei suoi rappresentanti da ogni responsabilità per i danni di cui sopra, si conviene espressamente che in ogni eventuale giudizio, di qualsiasi genere, che fosse da terzi proposto nei riguardi dell'appaltante e/o dei suoi rappresentanti per il preteso riconoscimento di asseriti danni, l'appaltatore, svolgendo a sue spese ogni opportuna attività, interverrà tenendo indenne e/o manlevando totalmente le società del Gruppo Brescia Mobilità S.p.A.

26. Oneri, obblighi e responsabilità contrattuali dell'Appaltatore

Tutti gli obblighi e gli oneri necessari per l'esecuzione della prestazione contrattuale dovranno intendersi a completo carico dell'Appaltatore ad esclusione di quelli esplicitamente indicati come a carico della Committente nei documenti contrattuali.

L'Appaltatore dovrà adempiere puntualmente e con la massima diligenza alle proprie obbligazioni, in conformità alle previsioni contrattuali e alla normativa vigente e applicabile in materia.

Lo svolgimento del servizio a carico dell'Appaltatore non dovrà provocare ritardi o rallentamenti nell'organizzazione delle attività del Committente al di là di quelli strettamente connessi con il tipo di attività da prestare.

Inoltre, l'Appaltatore si obbligherà a manlevare il Committente da qualsiasi pretesa o azione che, a titolo di risarcimento danni, eventuali terzi dovessero avanzare nei suoi confronti, in relazione alle prestazioni contrattuali, tenendola indenne da costi, risarcimenti, indennizzi, oneri e spese comprese quelle legali da esse derivanti.

L'Appaltatore inoltre, con la sottoscrizione del contratto:

(i) accetta il Codice Etico e di comportamento della committente e successivi aggiornamenti – pubblicato sul sito internet www.bresciamobilita.it, Sezione “*Società Trasparente*” – impegnandosi e obbligandosi, nel corso di vigenza del rapporto contrattuale, a rispettarne i relativi contenuti;

(ii) accetta il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione del Gruppo Brescia Mobilità e il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità del Gruppo Brescia Mobilità e successivi aggiornamenti – pubblicati sul sito internet www.bresciamobilita.it, Sezione “*Società Trasparente*” – impegnandosi e obbligandosi, nel corso di vigenza del rapporto contrattuale, a rispettarne i relativi contenuti;

(iii) si obbliga a rispettare le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e ss.mm.ii. (“**D.lgs. 231/2001**”) e dichiara, altresì, di non essere mai stato coinvolto in procedimenti giudiziari relativi ai reati nello stesso contemplati, nonché di svolgere la propria attività secondo modalità idonee ad evitare il verificarsi di comportamenti rilevanti ai sensi del citato D. Lgs., e si obbliga ad astenersi da qualsiasi

comportamento che sia astrattamente idoneo a realizzare le ipotesi di reato previste dal citato D.lgs. a prescindere dal loro effettivo verificarsi nel caso concreto.

Qualora l'Appaltatore non rispettasse per tutta la durata del rapporto contrattuale gli impegni e gli obblighi di cui al presente paragrafo, il Committente avrà il diritto di risolvere il rapporto contrattuale e di adottare gli ulteriori provvedimenti previsti dalla normativa vigente.

27. Trattamenti dei dati personali e normativa sulla privacy

Il trattamento dei dati personali contenuti nell'Ordine/Contratto avviene nel rispetto del Regolamento UE n.2016, n. 679 (in seguito "GDPR").

La committente si impegna a trattare i dati personali dell'appaltatore nel rispetto del GDPR, adottando ogni misura e/o adempimento ivi previsto e/o richiesto da ogni ulteriore normativa vigente in materia. Per il trattamento dei dati personali nell'ambito del rapporto contrattuale, la committente fornisce unitamente al Contratto/Ordine l'informativa prevista dalla normativa vigente e applicabile in materia.

I dati suddetti vengono registrati con sistemi manuali e/o informatizzati e sono resi disponibili ai Settori di Brescia Mobilità per gli adempimenti relativi o connessi all'esecuzione del presente incarico, agli Enti ed Autorità cui la legge attribuisce poteri di controllo.

L'Appaltatore è tenuto al vincolo di riservatezza sulle informazioni, sulle circostanze e sui contenuti dei quali venisse a conoscenza nel corso dello svolgimento dell'appalto, nonché sui contenuti e sugli sviluppi delle attività in capo allo stesso, fatta eccezione per quanto sia strettamente necessario all'esecuzione del presente contratto.

Nello specifico, è fatto espresso divieto all'Appaltatore di visionare, asportare, spostare o eliminare documentazione eventualmente presente negli uffici, sia in formato cartaceo che in ogni altro possibile formato.